



**UFFICIO GIUDICE DI PACE DI MILANO**

SEZIONE 08 via F. Sforza, 23 - <http://gdp.giustizia.it>

Si comunica a:

Avv. **FRANCESCO MUSACCHIO**  
**VIA WASHINGTON 98**  
**20146 MILANO**  
**MI**

FF

---

**Comunicazione di cancelleria**

**Comunicazione di Deposito Sentenza**

Procedimento Numero: **55685/2018** - **RITO ORDINARIO**  
*Altre ipotesi di responsabilita Extracontr. non ricomprese nelle altre materie (art. 2043)*

Giudice: **SAVOLDELLI SILVANA**

Depositata Sentenza Numero: **2687/2019** in data : **07/03/2019**

Parti nel procedimento

*Attore Principale*

Difeso da:  
**FRANCESCO MUSACCHIO**

*Convenuto Principale*

**SORIT SPA**

Difeso da:

**vedi P.Q.M. allegato**



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

SENTENZA	
N.	2687
ANNO 2019	
RUOLO GENERALE	
	55685/18
REPERTORIO	
N.	/
DEPOSITATA IL	
7.03.19	

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace Avv. Silvana Savoldelli ha pronunciato la  
Seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 55685/2018 di Ruolo Generale

PROMOSSA DA

, rappresentata e difesa  
dall'avv. Francesco Musacchio del foro di Cosenza in virtù di  
delega in calce all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata  
presso lo studio del difensore a Milano, via G. Washington n° 98.  
Attrice

CONTRO

SORIT s.p.a., società Ervizi Riscossione Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore con sede a Ravenna, via Manlio Travaglini n° 8.

Convenuta contumace

E CONTRO

COMUNE DI CORSICO, in persona del Sindaco in carica, via Caboto n° 1/E.

Convenuto contumace

OGGETTO: Annullamento preavviso di fermo amministrativo e atti sottostanti.

CONCLUSIONI PER L'ATTRICE: Come di seguito.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, is written over a diagonal line that extends from the bottom left towards the top right of the page.

**GIUDICE DI PACE DI MILANO****FOGLIO DI PRECISAZIONE CONCLUSIONI**

, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco  
Musacchio

**Contro: SORIT SPA**

\*\*\*\*\*

L'attrice precisa le conclusioni come segue:

Voglia l'ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, accogliere la domanda e per l'effetto:

1. dichiarare la nullità ovvero annullare la comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati (n.proc. 2018/0034088);
2. Dichiarare, l'inesistenza e/o nullità dell'ingiunzione fiscale n° 20170468900279489000 asseritamente notificata in data 13/07/2017 con sottesi n° 9 sanzioni amministrative per l'importo complessivo di € 476,52 e di conseguenza la maturata prescrizione del (presunto) credito, nonché dell'obbligo dell'attrice di pagare la somma intimata in relazione agli stessi.

Con vittoria di spese, competenze di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. In favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non avere avuto corrisposte le seconde.

Fatto salvo ogni altro diritto.

Milano, 20.12.2018

Avv. Francesco Musacchio

## MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 27/07/2018, la sig.ra Sofia proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo indicato in atti, gravante sul veicolo targato EY 660, per il mancato pagamento di una ingiunzione fiscale ( n° 20170468900279489000 ) emessa nei suoi confronti dal Comune di Corsico per il mancato pagamento di tre verbali relativi ad infrazioni al codice della strada, asseritamente commesse nell'anno 2014.

La ricorrente eccepiva l'omessa notifica dei verbali prodromici all'emissione dell'ingiunzione sottesa all'atto opposto in questa sede e la conseguente prescrizione del credito vantato dagli Enti convenuti.

Eccepiva altresì la violazione dell'art. 3 L. 241/90 poiché il fermo amministrativo era stato disposto senza indicazione dei tempi e dei modi per proporre opposizione e tutto ciò in spregio allo statuto del contribuente.

Il comune di Corsico disertava il giudizio.

L'Ente di riscossione faceva pervenire note e documenti per email. Senza alcuna istruttoria la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 21/12/2018.

Tanto in fatto.

Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Comune di Corsico che non si è costituito ed ha disertato il giudizio.

Sempre preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia anche dell'Ente di riscossione che si è limitato ad inviare note e documenti per email.

In proposito si osserva come l'utilizzo del processo telematico non sia stato ancora adottato nei processi celebrati avanti al Giudice di Pace.

Di conseguenza le note inviate il giorno 02/10/2018 con il modo scelto dall'Ente di riscossione, non possono ritenersi validamente acquisite al fascicolo.

Per altro verso si osserva come gli atti non siano sottoscritti in originale, né con firma digitale e ciò non consente di ritenere valida la firma apposta solo in copia.

Il requisito minimo della certezza della provenienza degli atti deve essere osservato anche nei processi tenuti innanzi all'ufficio del giudice di pace, notoriamente caratterizzati da una maggior libertà di forme.

Successivamente alla prima spedizione, SORIT s.p.a., ha reiterato l'invio in data 13/11/2018 utilizzando il canale della Posta Elettronica Certificata.

Tuttavia anche in questo caso, gli atti sono stati inviati come semplice allegato al messaggio di posta certificata ed ancora una volta, per le ragioni di cui sopra, non sono provvisti di valida sottoscrizione e pertanto non si può ritenere che la costituzione sia ritualmente avvenuta.

Altro motivo di irregolarità della costituzione di SORIT si rinviene nel difetto di procura.

Infatti l'Ente di riscossione, stando a quanto si legge negli atti, agirebbe in persona dei procuratori speciali dott. Francesco De Prezzo e dott. Angela Ferraro.

Tuttavia agli atti non è stata allegata copia della procura notarile che risulta invece depositata: "presso il registro delle imprese". Ma in assenza di tale produzione è precluso ogni controllo circa l'effettiva facoltà dei predetti dott. De Prezzo e dott. Ferraro a rappresentare in giudizio l'Ente.

L'irregolarità della costituzione di parte convenuta, per i motivi sopra enunciati, comporta che la documentazione inviata non possa essere valutata ai fini del presente giudizio.

Ulteriore corollario è la circostanza che le affermazioni di parte attrice che ha eccepito la mancata notifica dei verbali posti a base dell'ingiunzione sottesa all'atto opposto, hanno trovato riscontro. Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, l'opposizione appare fondata e deve essere pertanto accolta con conseguente annullamento dell'atto opposto e dell'ingiunzione ad esso sottesa. Lo svolgimento del processo giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Sofia contro Comune di Corsico e SORIT s.p.a così provvede: accoglie le domande proposte dall'attrice e per l'effetto annulla l'atto opposto e l'ordinanza ingiunzione n° 20170468900279489000 del Comune di Corsico ad essa sottesa.

Spese di lite compensate.

Milano 20 Febbraio 2019.

Il giudice di pace  
Avv. Silvana Savoldelli



UFFICIO GIUDICE DI PACE  
MILANO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL - - 7 MAR. 2019

 IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
(Grazia Albano)

